

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
Comitato Regionale Campano  
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO  
Via Alessandro Longo n. 46/E  
Napoli - 80125 NA - TEL:0813773711

Campionato C1  
COMUNICATO C/22/GSR  
Riunione del 28 Marzo 2012

St.Sp. 2011/2012

Omologazione risultati gare del 25/03/2012 - 9° giornata di RITORNO - 1° fase Gironi  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD NUCERIA RUGBY	-AVELLINO RUGBY ASD	10 - 6	( 2- 0)	Sig. DEFALCO V.
RUGBY VESUVIO ASD	-RUGBY SALERNO ASD	5 - 31	( 1- 5)	Sig. PINESSO D.
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD	-RUGBY AFRAGOLA ASD	34 - 24	( 6- 4)	Sig. LICCARDI F.
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	-ASS.POL.PARTENOPE POMIGLIANO R.ASD	48 - 8	( 8- 1)	Sig. SCHIPANI V.
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO-ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY		0 - 5	( 0- 1)	Sig. GIANNATTASIO M.
(Anticipata al 24/03/2012)				

#### C L A S S I F I C A

#### Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen/Add
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	78	18	17	0	1	89	570	151	419	0
ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY	74	19	16	0	3	67	452	188	264	0
US RUGBY BENEVENTO ASD	72	17	15	0	2	91	580	126	454	0
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD	52	18	10	1	7	54	356	212	144	0
RUGBY SALERNO ASD	50	19	10	0	9	58	418	291	127	0
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO ASD	47	17	9	1	7	55	377	245	132	0
ASS.POL.PARTENOPE POMIGLIANO R.ASD	42	18	10	0	8	46	352	368	-16	8-
ASD NUCERIA RUGBY	15	18	4	0	14	22	159	506	-347	4-
AVELLINO RUGBY ASD	13	17	2	0	15	20	166	578	-412	0
RUGBY AFRAGOLA ASD	13	17	2	1	14	28	201	399	-198	0
RUGBY VESUVIO ASD	3	18	1	1	16	9	113	680	-567	4-

#### SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- BARCA ALESSIO, della AVELLINO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 34° del 2° tempo
- CINICOLO RAFFAELE, della RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD, espulso temporaneamente al 8° del 2° tempo
- DI MASO MARIANO ANTONIO, della RUGBY AFRAGOLA ASD, espulso temporaneamente al 19° del 1° tempo
- LIZIO ERCOLE, della AMATORI NAPOLI RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 31° del 2° tempo
- SALIERNO PAOLO, della AMATORI NAPOLI RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 4° del 2° tempo
- WEGNER ALESSANDRO, della ASS.POL.PARTENOPE POMIGLIANO R.ASD, espulso temporaneamente al 24° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- D'AURIA GIOVANNI, della ASD NUCERIA RUGBY, espulso temporaneamente al 33° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 4° Cartellino Giallo

- DE PRIZIO PASQUALE, della AVELLINO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 33° del 2° tempo
- DI MAURO DANIELE, della RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo

**ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 66/2008 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.90 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

#### ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- DE PRIZIO PASQUALE, della AVELLINO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 33° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 26/03/2012 al 1 Aprile 2012 compresi)
- DI MAURO DANIELE, della RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 26/03/2012 al 1 Aprile 2012 compresi)

#### RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO GSR COMUNICATO C1/21/GSR DEL 21/3/2012 A CARICO DEL TESSERATO PAOLISSO VINCENZO

Il G.S., visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e seguenti R.d.G. presentato dal tesserato sig. Paolisso Vincenzo avverso la sanzione a lui comminata nella riunione di cui sopra, consistente in 45 giorni di interdizione, ai sensi dell'art. 27/1/C ed art. 14/1/2/3 R.d.G., nonché dal ritiro della tessera federale per dodici mesi, a seguito di segnalazione dell'arbitro durante la gara di serie C tra U.S. Benevento e Rugby Clan S. Maria C.V. del 18/3/2012.

In tale ricorso il Paolisso espone i seguenti motivi:

- l'opponente non era inserito nell'elenco partecipanti alla gara, ma era semplice spettatore;
- in tale qualità non era stato identificato dal direttore di gara;
- fra i sostenitori del Rugby Clan S. Maria C.V. vi erano anche il fratello Luca Paolisso ed il cugino Vincenzo Paolisso, omonimo del reclamante;
- che seguendo la gara dall'esterno il Paolisso non era mai stato a meno di 20 m. del direttore di gara e comunque dietro rete metallica ed insieme a cospicuo numero di sostenitori per cui risultava difficile identificare sia il soggetto che la frase profferita;
- che durante la gara il reclamante si era più volte allontanato dall'area del campo sportivo.

In via preliminare il G.S. visto il reclamo e la documentazione allegata, lo **dichiara ammissibile**.

Sempre in via preliminare il G.S. ricorda che costante giurisprudenza di questo Giudice e dei Giudici Superiori il referto dell'arbitro è **prova privilegiata** dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo rileva che il referto dell'arbitro sig. Michele Giannattasio afferma chiaramente "ad inizio gara riconoscevo ed individuavo il tesserato Paolisso. Ad inizio gara non potendo entrare in campo poiché non in lista, si posizionava fuori dal campo di gioco e cioè dietro le recinzioni all'altezza della panchina del Rugby Clan S. Maria C.V., lato opposto tribuna. Il Paolisso, in occasione di un fallo di gioco di un giocatore ospite, al 25° del 1° tempo, mi apostrofava dicendo "vuoi far vincere loro così fai carriera", inoltre al 30° del 2° tempo a seguito di mia decisione diceva rivolgendosi a me e senza nessuna remora di essere sentito le seguenti parole "capra, lotta".

In ragione di quanto stabilito dell'art. 80 del R.d.G. che consente al Giudice di poter assumere non in contraddittorio le prove richieste o disposto di ufficio per un più completo accertamento dei fatti, si è ritenuto sentire l'arbitro della gara sig. Giannattasio Michele il quale ha confermato integralmente tutto quanto in referto riportato, aggiungendo di aver ben riconosciuto il Paolisso perché in precedenti gare da esso Giannattasio arbitrate, era stato identificato con la tessera di giovane allenatore, descrivendone anche i caratteri somatici.

Nel merito questo Giudice rileva che dai fatti esposti in referto risulta in modo evidente ed inequivocabile che il sig. Paolisso Vincenzo, unico tesserato, per cui alcuna confusione potrebbe verificarsi con i due Paolisso in reclamo indicati, ha violato la normativa di cui all'art. 27/1/C del R.d.G. tenendo il comportamento irrispettoso, con la sanzione ivi prevista e quindi comminata.

L'art. 14/1 impone e completa necessariamente la sanzione indicata.

Per completezza di disamina, il Giudicante osserva che nell'esaminato reclamo il Paolisso conferma la sua presenza nell'impianto sportivo, conferma l'ubicazione dietro la rete di recinzione, posta a circa 5 metri dalle panchine e conferma che sono state profferite le frasi riportate.

**P.Q.M.**

Il G.S. visti gli artt. 78, 79, 80, 17/1/2/3, e 27/1/C del R.d.G.

**RIGETTA**

l'opposizione così come proposta;

**CONFERMA**

la sanzione di 45 giorni di interdizione, ai sensi dell'art. 27/1/C ed art. 14/1/2/3 R.d.G. con la sospensione dall'attività del tesserato per dodici mesi e il ritiro della tessera federale per tale periodo,

**DISPONE**

l'incameramento del contributo funzionale.

**Il Segretario**

(Sig. Leonardo Cerino)

**Il Giudice Sportivo**

(Avv. Paolo Grandoni)

(Avv. Sergio Grandoni)